

REGIONE UMBRIA

Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell' impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kw

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRIORITA'

Sono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici integrati, e parzialmente integrati da realizzare secondo le vigenti normative su edifici civili o produttivi (capannoni sia industriali-artigianali che agricolo/zootecnici) e che costituiscono interventi da privilegiare.

1. CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

1.1. Sono da preferire nella localizzazione dei siti di impianto le seguenti tipologie di aree:

- a) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- b) aree di pertinenza così come definite nel RR 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava e di giacimento di cava già individuate;
- c) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alla reti infrastrutturali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate. In questi casi, salvo situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio in adiacenza all'area occupata dall'impianto, l'adiacenza dell'impianto fotovoltaico a tali aree "compromesse" costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto.

1.2. Sono da evitare nella localizzazione dei siti di impianto le aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali tralasciati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l'impianto stesso.

2. AREE NON IDONEE E CONDIZIONAMENTI

Per graduare la severità delle azioni di minimizzazione dell'impatto paesaggistico sono individuate aree non idonee paesaggisticamente sensibili, distinguendo quelle ove è preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici da quelle ove è possibile a condizione che siano rispettati i criteri sottoelencati.

2.1. AREE NON IDONEE

2.1.1. E' preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici (aree di cui agli artt.18 e 19 del r.r. n.7/2010), nonché sulle coperture e strutture dei seguenti immobili:

- a) edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all'art. 29 della L. R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i.
- b) edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005;
- c) edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

2.1.2. E' altresì preclusa l'installazione:

- a) nelle aree boscate di cui all'art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i;
- b) negli insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000 e s.m. e i;
- c) nelle aree interessate da singolarità geologiche di cui all'art.16 della l.r. 27/2000;
- d) nei terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata;
- e) nei parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91;
- f) nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE - art. 13 della l.r. n. 27/2000 e s. m. e i.);
- g) all'interno dei "beni paesaggistici" così come definiti all'art 136, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente.



2.2. Condizionamenti

2.2.1 Nelle aree agricole (cioè in quelle aree non classificate di particolare interesse agricolo secondo l'art 20 della l.r. n.27/2000) la realizzazione di impianti fotovoltaici non integrati e non parzialmente integrati, con moduli ubicati al suolo è consentita fino alla potenza di 1 Mw senza vincoli specifici, fatte salve le preclusioni di cui al punto 2.1 e fatta salva la verifica dell'effetto cumolo di cui al successivo punto 3.

2.2.2 Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i., la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengano realizzati in aree adiacenti a zone produttive artigianali e industriali ed aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, nonché alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e di reti elettriche di alta tensione, fatte salve le preclusioni di cui al punto 2.1 e fatta salva la verifica dell'effetto cumolo di cui al successivo punto 3.

2.2.3 Nei casi di cui al precedente punto 2.2.2 la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva della singola area adiacente sopra richiamata e a cui si fa riferimento. In adiacenza alle infrastrutture lineari l'impianto dovrà avere uno sviluppo planimetrico parallelo all'infrastruttura adiacente e in senso trasversale non potrà estendersi oltre una larghezza di ml 100 dal limite esterno della fascia di rispetto stradale ovvero dall'asse dell'infrastruttura elettrica.

2.3. Interventi realizzati dalle imprese agricole.

2.3.1 Ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del punto 2.1.2, la realizzazione, da parte di imprese agricole, di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 Kw e comunque per un ingombro non superiore a 0,5 Ha nelle aree agricole o di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i., è consentita anche se la localizzazione dell'impianto è situata in "pieno campo" a condizione che i terreni agricoli siano nella disponibilità dell'impresa agricola.

3. IMPATTI CUMULATIVI: PROCEDURA PRECAUZIONALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

3.1 Gli Enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica ovvero dei provvedimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo, dovranno richiedere, in applicazione "del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte" al soggetto proponente di attivare, presso l'Autorità competente, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto presentato, relativa a progetti già autorizzati, al fine di prevenire eventuali pregiudizi sull' ambiente e sul paesaggio dovuti all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti, per gli impianti fotovoltaici non integrati con moduli ubicati al suolo di potenza inferiore o uguale ad un (1) Mw, qualora già non assoggettati direttamente a procedura di VIA ai sensi delle normative vigenti. Ai fini di tale adempimento si dovrà tenere conto di quanto segue:

- a) l'installazione di moduli fotovoltaici al suolo risulti posizionata ad una distanza inferiore a ml. 500 da altri moduli al suolo di campi fotovoltaici già autorizzati;
- b) si configuri tra l'istanza autorizzata e quella presentata un progetto complessivo che supera di fatto il limite di soglia soprarichiamato, calcolando la potenza complessiva come sommatoria della potenza nominale degli impianti in progetto con quello già autorizzato.

Ai fini di quanto sopra gli elaborati relativi al Progetto preliminare da presentare in procedura di Verifica di assoggettabilità dovranno essere integrati dallo studio preliminare Ambientale che dovrà descrivere ed analizzare anche l'effetto cumulativo tra i suddetti impianti, valutando l'impatto complessivo sulle componenti ambientali e paesaggistiche conseguente alla realizzazione del progetto, tra i cui elaborati dovranno essere ricompresi quelli previsti al successivo punto 4.1.1.

3.2. Impianti di piccola taglia di potenza non superiore a 50 Kw o che comunque non vadano ad occupare una superficie complessiva pari a 1200 mq non concorrono a determinare l'effetto cumulo purchè siano ubicati nelle aree di cui al precedente punto 1.1.

4. CRITERI PROGETTUALI

4.1. Criteri progettuali di carattere generale

4.1.1 Nelle relazioni di accompagnamento del progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e al fine di evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, dovranno essere ricompresi anche i seguenti elementi:

- a) l'individuazione planimetrica e su ortofotodigitale in scale adeguate, del sito di imposta dell'impianto e del contesto di riferimento progettuale inteso come la porzione di territorio in cui i caratteri paesaggistici, naturalistici e antropici entrano in chiara e nitida relazione visiva con la trasformazione introdotta dalla realizzazione dell'impianto previsto. Il contesto così definito, deve riportare anche i vincoli paesaggistici



esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti comprensivi di un congruo numero di coni visuali rappresentativi dell'impatto potenziale del progetto.

b) un congruo numero di simulazioni fotografiche, georeferenziate su ortofoto, inerenti sia l'impianto in progetto, che altri impianti esistenti o già autorizzati, nonché gli elementi paesaggistici presenti e qualificanti all'interno del suddetto contesto di riferimento progettuale.

4.1.2. Nella progettazione degli impianti si dovrà altresì fare riferimento ai seguenti criteri:

a) limitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari

b) salvaguardare la continuità delle reti di naturalità, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;

c) mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni con acque fluenti, viabilità storica, e centuriazioni romane;

d) minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale).

e) privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);

f) tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;

g) realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;

h) salvaguardare, a garanzia della tutela della biodiversità, i filari di formazioni arbustive lineari esistenti, ovvero provvedere allo loro sostituzione e ripiantumazione in altro sito limitrofo, nella stessa quantità e specie;

i) realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione;

j) conservare gli elementi rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni e edicole.

k) organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visuale dei riflessi connessi alla presenza dei pannelli fotovoltaici.

l) privilegiare una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale.

m) prevedere opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento.

n) destinare, per quanto possibile, il suolo occupato dall'impianto a colture prative o pascolive.

5. DEFINIZIONI

Aree adiacenti: zone/aree vicine, che stanno accanto, confinanti o a contatto fisico con le zone alle quali sono riferite, fatta salva una separazione dovuta alla presenza di viabilità di accesso/confine, reti di canalizzazioni con o senza acque fluenti, viabilità secondaria, viabilità storica, infrastrutture così come definite all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i.;

Aree di pertinenza : quelle definite nel RR 3/11/2008, n. 9, ovvero quelle aree funzionalmente appartenenti ai manufatti esistenti a cui sono riferite, oggettivamente legate agli stessi a causa della loro funzione accessoria.

